

direttiva senza che prima vi siano stati alcuni anni di ricerche; ciò per evitare che uno dei settori più importanti, soprattutto per il nostro paese, nell'ambito del comparto complessivo agroalimentare, possa ricevere danni da una scelta fatta senza quel principio di precauzione che mai, come in questi giorni, tutti invochiamo per la tutela complessiva dei consumatori e dei produttori di qualità in Italia.

Colgo questa occasione perché, trattandosi di una cosa imminente, è giusto informare il Parlamento dell'azione che il Governo sta conducendo, ben sapendo che in questa materia tutti i gruppi parlamentari, tutte le forze politiche e sociali si sono espresse in modo unanime per difendere la qualità del vino italiano e della nostra agricoltura, che è una di quelle con il maggior numero di biodiversità alimentari che esista al mondo, quindi a maggior ragione va tutelata.

PRESIDENTE. L'onorevole Collavini ha facoltà di replicare.

MANLIO COLLAVINI. Signor ministro, constato che lei ha posto molta attenzione ai problemi del comparto, sui quali la vedo anche molto documentato.

La ringrazio per la volontà di compiere un'attenta revisione del sistema sanzionatorio e vorrei ricordarle l'importanza — che lei sicuramente conosce, ma mi consenta di ricordargliela — del settore vitivinicolo nel nostro paese, settore che impegna 1 milione 200 mila aziende, tra grandi e piccole, nonché circa 80 mila aziende imbottigliatrici, tra private, cooperative e via dicendo, che si impegnano in tutto il mondo per valorizzare il nostro prodotto, che pesa molto sulla bilancia delle esportazioni. Tali operatori — io ne conosco molti — finora si sono sempre attivati spendendo del proprio, non sempre con aiuti evidenti o importanti da parte delle strutture pubbliche.

Come ricordato nell'interpellanza, il sistema sanzionatorio riferito al settore appare incongruo. Mi permetta di ricordare una pesante sanzione, quella che prevede multe di 36 milioni ad ettolitro,

pari a 360 mila lire al litro, per un vino che magari può costare solo 2 mila lire. Sappiamo benissimo che la più piccola delle aziende può avere in casa 100 ettolitri di vino e che tale sanzione, magari, viene comminata soltanto perché quel vino non ha esattamente il profumo che dovrebbe avere, ma vi è qualche piccola differenza: solo per questo, quell'azienda dovrebbe essere penalizzata per 3 miliardi e mezzo. Oltre a trattarsi di una sanzione, direi, ridicola, bisogna considerare che essa può provocare un ulteriore danno, in quanto una sanzione del genere fa notizia, quindi viene pubblicata dai giornali, mettendo pesantemente in crisi lo sforzo, sia pubblico che privato, per la valorizzazione del vino italiano nel mondo.

La ringrazio, signor ministro, per l'impegno che ha assunto di rivedere questo sistema sanzionatorio e mi auguro che possa farlo al più presto.

(Incompatibilità tra carica di sindaco e carica di presidente della società Azienda di sviluppo integrato di Caltagirone)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Garra n. 2-02805 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 2).

L'onorevole Garra ha facoltà di illustrarla.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, signor ministro, ad illustrazione dell'interpellanza desidero premettere alcune notizie attinenti all'elezione diretta del sindaco di Caltagirone, avvocato Maria Samperi, avvenuta nell'autunno del 1997. Alla competizione concorrevano, al primo turno, quattro candidati: l'avvocato Samperi, già sindaco uscente nel quadriennio 1993-1997, appoggiato da PDS, Rifondazione comunista, Verdi ed altre formazioni minori; l'avvocato Gino Ioppolo, esponente di Alleanza nazionale, appoggiato da Alleanza nazionale, dal CCD e da una lista civica; il professor Francesco

Navanzino, appoggiato da Forza Italia e dal CDU; il dottor Rocco Testa, appoggiato dal Partito popolare italiano.

Andarono al ballottaggio l'avvocato Samperi e l'avvocato Gino Ioppolo ed in quella competizione il Partito popolare italiano si coalizzò con le liste che avevano sostenuto al primo turno l'avvocato Samperi, mentre Forza Italia ed il CDU si coalizzarono con le liste che avevano sostenuto al primo turno l'avvocato Gino Ioppolo.

Riporto i voti di lista ottenuti da ciascun partito o formazione locale al primo turno: Partito popolare italiano, all'epoca partito di maggioranza relativa, 4.134; Forza Italia, 2.872; Alleanza nazionale, 2.127; CCD, 2.663; CDU, 1.870; PDS, 2.197; Rifondazione comunista, 893; Civica di destra, 1.387; Civica di sinistra, 2.076.

Nel ballottaggio prevaleva la candidata avvocato Maria Samperi, con voti 12.025, rispetto all'avvocato Gino Ioppolo, con voti 8.502.

Per effetto del premio di maggioranza, 18 seggi andavano alle liste coalizzate con l'avvocato Samperi e 12 seggi andavano alle liste coalizzate con l'avvocato Gino Ioppolo. La distribuzione dei seggi consiliari, a livello di singoli partiti, risultava la seguente: partito di maggioranza relativa era il partito Popolare, con 7 seggi, seguiva il PDS, con 6 seggi, Forza Italia con 4 seggi, Alleanza nazionale con 3 seggi, CCD con 2 seggi, CDU con 2 seggi, la lista civica di sinistra con 2 seggi e, infine, Verdi, Rifondazione comunista e lista civica di destra con un seggio ciascuno. In totale, lo ripeto, alla data di insediamento del consiglio neoeletto, i consiglieri della maggioranza — PDS, partito Popolare ed altri — erano 18 su 30, mentre quelli dell'opposizione erano 12 su 30.

Di recente, detto equilibrio è stato sovvertito con la nascita del gruppo consigliere di Democrazia europea, che si riconosce nelle posizioni di Sergio D'Antoni, gruppo che è passato all'opposizione e che annovera 3 consiglieri comunali, già facenti parte del partito Popolare e quindi

della maggioranza, oltre al consigliere Marino, uscito dal partito Popolare e passato al gruppo misto.

Uno dei punti di contestazione portato avanti dal partito Popolare nel corso della sua collaborazione alla giunta Samperi è stato quello del ruolo del presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di sviluppo integrato Spa, che è stato assunto dallo stesso sindaco, il quale, in astratto, avrebbe potuto designare per tale ruolo un tecnico dell'area di sinistra, evitando il cumulo tra le due cariche, una politica e l'altra a carattere economico, cosa che è in contrasto con il monito di don Sturzo che aveva sempre stigmatizzato la miscela pericolosa tra potere pubblico ed affari con l'aver ricordato che la miscela guasta la politica e non fa crescere l'economia.

La tematica che forma oggetto dell'interpellanza in discussione presenta connotati peculiari, stante il particolare assetto normativo dell'elezione diretta dei sindaci siciliani ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modificazioni.

Al riguardo ho avuto l'onore di pubblicare una mia monografia sulla citata legge n. 7 del 1992 e sulla legge statale n. 81 del 1993 e sui rispettivi caratteri peculiari, monografia edita dall'editore Giuffrè nel primo semestre del 1993 e della quale mi sono permesso di far omaggio al ministro Loiero.

La prima fondamentale differenza tra l'assetto dell'elezione diretta in Sicilia e l'assetto dell'elezione diretta secondo la legge statale n. 81 del 1993 consiste nel fatto che nei comuni siciliani il sindaco non fa parte del consiglio comunale, diversamente da quanto accade nel resto del paese, dove il sindaco è invece componente del consiglio comunale. Questa può apparire una differenza di scarsa rilevanza, ma invece non è così. Nel contenzioso amministrativo per l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità del sindaco la competenza è rimasta, secondo la legge statale, dello stesso consiglio comunale del quale il sindaco è componente. Nell'assetto della regione si-

ciliana tale contenzioso nei confronti dei rispettivi sindaci sembra essere stato sottratto ai consigli comunali.

Non c'è ostacolo a che tale contenzioso vada all'esame del giudice ordinario su azione popolare senza la previa fase del contenzioso amministrativo. Ciò è stato affermato dalla Corte costituzionale che lo ha ribadito anche di recente con la sentenza n. 160 del 4 giugno 1997, in ordine alla concorrenza dei due meccanismi, quello amministrativo e quello giurisdizionale, per la pronuncia della decadenza. A dipanare i dubbi è intervenuta la circolare dell'assessorato regionale agli enti locali n. 11 del 27 novembre 1997, che ha ravvisato la competenza dei Coreco provinciali per l'esame delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei sindaci eletti in Sicilia ai sensi della legge regionale n. 7 del 1992.

L'ulteriore premessa era doverosa perché diversamente non si sarebbe compreso per quale motivo solo da due mesi si denuncia l'incompatibilità del sindaco Samperi e se ne chiede la decadenza: c'è di mezzo la rottura dell'alleanza che aveva portato alla rielezione dell'avvocato Samperi a sindaco di Caltagirone, impensabile senza l'apporto di circa 4.150 voti dell'elettorato popolare, visto che i consensi del PDS sono stati, a Caltagirone — città notoriamente di tradizione democristiana —, sempre modesti, come dimostrato anche dall'esito delle elezioni europee nelle quali detto partito, dopo cinque anni di gestione del potere locale, ha riportato 2.120 voti, ossia appena il 13 per cento dei voti dei caltagironesi.

Alle elezioni comunali del 1997, invece, i voti erano stati 2197, sempre con la stessa percentuale del 13 per cento. Aggiungo che, nel quadro di incertezza circa l'organo competente all'esame del contenzioso amministrativo sulle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza dei sindaci siciliani, i tredici consiglieri comunali firmatari del documento esaminato e discusso nella seduta del 15 dicembre 2000 (verbale n. 142) del consiglio comunale di Caltagirone non si sono limitati alla firma di tale documento,

datato 13 novembre 2000. Gli stessi tredici consiglieri, i segretari dei partiti del Polo della libertà nonché quello di democrazia europea hanno sottoscritto istanze distinte, datate 22 novembre 2000, dirette rispettivamente al prefetto della provincia di Catania ed al presidente del Coreco di Catania per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il Coreco, sezione di Catania, è tuttora in carica, essendo stata rigettata dal TAR di Catania l'istanza cautelare portata al suo esame da un ricorrente, che era volta ad ottenere la sospensione di detto consesso perché ormai operante da tempo in regime di *prorogatio*.

Signor rappresentante del Governo, anche se il quadro normativo non è chiaro ripugna credere che il prefetto di Catania ed il presidente del Coreco di Catania non abbiano trovato il modo di dare un qualsivoglia riscontro alle istanze firmate dai tredici consiglieri comunali di Caltagirone e dai segretari dei partiti rappresentanti la maggioranza degli elettori galatini. Intendiamoci, non ho necessariamente in mente un tenore di risposte secondo le attese dei firmatari, ma non vi è stata risposta di sorta in ordine agli esposti-istanze, il che, in uno Stato di diritto, non dovrebbe mai accadere, specie in una materia come quella elettorale, che costituisce il tessuto connettivo del vivere democratico.

Non desidero tediare l'Assemblea, ma va tenuto presente il tenore dell'autodifesa predisposta dal sindaco Samperi, come da sua lettera, pubblicata dal quotidiano *La Sicilia* del 6 gennaio 2001, lettera successiva in ordine di tempo ad un mio scritto sulle incompatibilità in Sicilia, pubblicato dallo stesso quotidiano *La Sicilia* del 4 gennaio 2001. Con la lettera di autodifesa il sindaco Saperi ha invocato a sostegno della propria posizione, dall'interpellante ritenuta irregolare, l'articolo 145, comma 82, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 338, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, sostenendo che tale disposizione avrebbe addirittura carattere interpretativo e quindi opererebbe retroattivamente per sanare la sua incompatibi-

lità o comunque — aggiungo io — per evitare la decadenza dalla carica di sindaco.

Nel corso della dichiarazione di voto contrario, resa da chi vi parla in quest'aula nella seduta del 22 dicembre 2000, ebbi a giudicare l'articolo 145 il « *guinness* degli obbrobri » ed affermai anche che il comma 82 non solo ha un carattere spurio rispetto alla finanziaria (si tratta di una disposizione di carattere elettorale che con la finanziaria, direbbe qualcuno, « non ci azzecca »), ma per di più supera disinvoltamente un testo unico, quello del 18 agosto 2000, n. 267, che adesso non è più il testo unico degli enti locali.

Per di più, nella dichiarazione di voto del 22 dicembre 2000, ho evidenziato il carattere eversivo dello stesso comma 82, con il quale viene superato il regime delle ineleggibilità del testo unico e sovvertito il principio ribadito dalla legge Sturzo del 1953, che vieta il cumulo delle funzioni di controllato-controllore in testa allo stesso soggetto.

Signor ministro, era comodo, per i deputati del gruppo democristiano nell'arco degli anni dal 1948 al 1953 fare i deputati a Montecitorio ed essere nello stesso tempo presidenti di enti pubblici o componenti di consigli di amministrazione! Sturzo combatté quella battaglia malgrado l'incomprensione del gruppo democristiano, non lottò contro l'allora PCI o l'allora MSI, ma dovette lottare contro il gruppo democristiano. Non è possibile che, da un versante si votino leggi di finanziamento agli enti e, dall'altro, si assuma l'incarico del presidente degli enti! Questa fu la battaglia ideale che ispirò Sturzo nel 1953, che fu vittoriosa e che oggi viene a cadere.

Fui facile profeta quando dissi che il comma 82, introdotto nottetempo al Senato, trentasei ore prima, era forse volto a sanare l'incompatibilità del sindaco di Caltagirone.

Signor Presidente, quanti minuti mi restano?

PRESIDENTE. Lei ha un avvenire davanti! Comunque, ne ha 2,44.

GIACOMO GARRA. Sono ricco ancora!

L'interpellante, nel chiedere al ministro notizie sugli interventi urgenti da attivare, si limita ad affermare che, fino a quando la regione siciliana non avrà disposto, con eventuale ed emananda legge regionale, l'abrogazione delle disposizioni del vigente ordinamento degli enti locali — che hanno stabilito per i comuni siciliani le cause di ineleggibilità e di incompatibilità richiamate espressamente, anche nei confronti dei sindaci eletti direttamente dal corpo elettorale, dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1992 —, l'articolo 145, comma 82, della recente legge finanziaria non potrà trovare applicazione. L'incompatibilità in argomento, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2000 nell'ordinamento statale (vedasi l'articolo 63 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267), è rimasta in vigore in Sicilia anche dopo il 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2001 che all'articolo 158, comma 22, espressamente fa salve le prerogative statutarie di rango costituzionale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non escluse, ovviamente, quelle che competono alla regione siciliana in materia di legislazione esclusiva. Avendo la regione siciliana potestà legislativa esclusiva in materia di assetto comunale e provinciale, come in materia di legislazione elettorale per il rinnovo degli organi elettivi degli enti territoriali, l'articolo 145, comma 82, non potrà trovare applicazione in Sicilia né nelle altre regioni a statuto speciale; in Sicilia continueranno a trovare applicazione le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1986 e successive modifiche.

PRESIDENTE. Il ministro per gli affari regionali ha facoltà di rispondere a questa così argomentata interpellanza.

AGAZIO LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*. Per fornire un'esauriente risposta agli onorevoli interpellanti, è stata svolta, con riguardo al caso da essi portato all'attenzione del Governo,

un'istruttoria presso la regione siciliana che ha competenza statutaria primaria in materia di enti locali e, pertanto, ai sensi della relativa normativa di attuazione dello statuto, nonché della legislazione regionale, ha competenze in materia di vigilanza e di controllo sugli organi degli enti locali. Alla regione è stato chiesto di far conoscere le proprie valutazioni. Nella risposta fornita dall'assessore agli enti locali emerge che la disposizione di legge da considerare nel caso di specie è l'articolo 10, comma 1, punto 2, della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, nel quale, analogamente a quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si configura l'ipotesi di incompatibilità per l'amministratore « con poteri di rappresentanza che ha parte in servizi... nell'interesse del comune, ovvero in società volte al profitto di privati sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di legge ». Pertanto, sottolinea l'assessore, nell'espressione « società ed imprese volte al profitto dei privati » e sovvenzionate dalla provincia o dal comune si ricomprendono solo le società che ricevono periodicamente e con continuità elargizioni e contributi dai predetti enti territoriali. La disposizione non specifica l'entità della sovvenzione, ma si deve ritenere che la periodicità o la continuità della sovvenzione comportino la congruità della spesa, la cui entità, per poter determinare la causa preclusiva, deve essere tale da incidere in modo significativo sull'attività delle imprese o della società.

Dal rapporto redatto dal comune di Caltagirone al Coreco e dal contenuto dello statuto dell'ente, l'ipotesi del caso in esame — evidenzia sempre l'assessore — non si ritiene ascrivibile al dettato normativo richiamato, avendo riguardo alla natura sostanziale della struttura societaria (una società mista). Infatti, nel rapporto reso dal comune di Caltagirone viene evidenziato che l'Agenzia di sviluppo integrato Spa non rientra, dal punto di vista soggettivo, nella categoria degli enti, degli istituti ovvero delle aziende sottopo-

sti a vigilanza dell'ente locale e sovvenzionati dal comune in via continuativa. Viene evidenziato altresì che l'agenzia costituita nella forma societaria non ha effettive finalità di lucro, le quali semmai — è sottolineato nel rapporto — sarebbero comunque a vantaggio dei comuni stessi e non certo dei privati.

Per quanto attiene all'erogazione di risorse, il comune rende noto che non sono state mai devolute sovvenzioni superiori al 10 per cento delle entrate dell'ente. Con riferimento, infine, ai contenuti dello statuto della società, evidenziati nel rapporto del comune, emerge che, partendo dalla disposizione relativa alla partecipazione all'assemblea da parte dei soci della categoria A, composta per la maggior parte dai rappresentanti dei comuni, secondo la quale questi devono partecipare attraverso il proprio legale rappresentante, appare fisiologico e naturale che alla guida della società stessa sia eletto uno dei legali rappresentanti di tali soci.

Tali valutazioni dell'assessore agli enti locali sembrano condivisibili e pertanto i motivi di incompatibilità ravvisati dai tredici consiglieri comunali non sembrano pertinenti. Assume rilevanza in tal caso il comportamento del Coreco che, a seguito della ricezione del rapporto da parte del comune interessato, non ha iniziato il procedimento di verifica di incompatibilità ai sensi dell'articolo 14 della citata legge regionale n. 81 del 1986.

Ovviamente, restano impregiudicate le forme di attivazione del giudice ordinario richiamate dall'articolo 2 della legge regionale 1° aprile 1967, n. 32.

Da ultimo, un riferimento sulla portata dell'articolo 145, comma 82, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che in ogni caso non costituisce disposizione fondamentale per ravvisare o meno l'incompatibilità oggetto dell'interpellanza: senz'altro la disposizione deve essere considerata come un interesse del Parlamento a dare maggiore forza alle società costituite per dare attuazione agli interventi previsti dal comma 203 dell'articolo 2 della legge 23

dicembre 1996, n. 662, richiamati anche nello statuto dell'agenzia in argomento.

Circa il recepimento diretto della disposizione nell'ordinamento delle regioni, tale aspetto è ancora oggetto di studio, stante l'esistenza di una corrente di pensiero, cui appartiene anche l'assessore regionale, che ravvisa nella disposizione una funzione interpretativa rispetto alle richiamate disposizioni elettorali, caratteristica questa che le rende applicabili direttamente in ambito regionale. Certamente, un recepimento esplicito da parte delle regioni fugherebbe ogni dubbio sulla applicabilità di tale importante disposizione, che comunque ha voluto escludere ogni ipotesi di conflitto di interesse tra la carica di amministratore di enti locali e le società costituite ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e conseguenti delibere attuative del CIPE.

PRESIDENTE. L'onorevole Garra ha facoltà di replicare.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, al ministro sfugge (naturalmente è sfuggita anche all'assessore) la questione di diritto transitorio. Sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana del 23 dicembre 2000 è stata pubblicata la nuova legge sugli enti locali, che non reca alcuna disposizione sull'immediata entrata in vigore e che quindi è entrata in vigore il 7 gennaio 2001. Per una elementare questione di diritto transitorio, è la legge successiva che abroga la legge precedente e quindi, anche per queste considerazioni che attengono all'ordinata applicazione delle fonti del diritto, l'articolo 145, comma 82, non trovando nella legge regionale successiva alcun appiglio, non credo che possa ritenersi applicabile in Sicilia. Ma questa — ripeto — è una questione che poi valuteranno i giudici.

Signor ministro, di recente ci siamo occupati della legge di semplificazione. Rispetto alle argomentazioni che l'onorevole ministro ha desunto dall'atto fondativo dell'ASI, mi chiedo quando mai l'omologazione — l'argomentazione è quella del comune, di cui conosco il

linguaggio e le valutazioni — di una società sani i vizi di un contratto associativo o di un atto fondativo. Non esiste alcun effetto sanante nell'omologazione della società, adempimento oltretutto diventato facoltativo.

Con riferimento alle disposizioni dello statuto, vorrei dire che lo statuto non è certamente tra le fonti del diritto, né primarie né secondarie. Mi pare quindi che sia una « arrampicata sugli specchi » quella di richiamarsi ad un testo di statuto societario che, se illegittimo era, illegittimo è restato anche dopo l'omologazione!

Signor ministro, qui non deve sfuggire l'aspetto politico, oltre a quello di carattere giuridico (quest'ultimo lo prenderemo in esame in altra sede). Io trovo aberrante che, dopo l'esperienza dei comitati d'affari, i componenti dei quali si sono seduti attorno ai tavoli dei sindaci (signor ministro, queste cose lei le ha sapute durante la sua attività di parlamentare e di politico validissimo; è chiaro che l'ha saputo!), noi mettiamo qui — con una soluzione istituzionale — 9, 10, 12 sindaci attorno ad un tavolo e diamo loro magari un'indennità supplementare (attenzione, su questo punto ho un sospetto, ma non ho ovviamente l'elemento di prova). Andiamo, se così è, a modificare quello che è l'assetto delle indennità che competono ai sindaci e mettiamo il potere amministrativo e quello economico nelle mani degli stessi soggetti!

Per fortuna, Caltagirone ha un sindaco che io stimo sotto il profilo della probità, cioè a dire: non vi sono « buste » che vadano a finire sul tavolo di quel sindaco! Questo va detto ad onore del vero! Ma è lo strumento che mi preoccupa! Ma allora, con la soluzione istituzionale, il diventare sindaco anche di uno dei piccoli comuni — non tutti i comuni del Calatino-Sud Simeto sono delle dimensioni del comune di Caltagirone — significa entrare a far parte di un consiglio di amministrazione che, d'incanto, può diventare un comitato d'affari di formidabile caratura, che macina affari a tutto spiano?

Signor ministro, la mia è una formazione sturziana (non è un mistero) e quel fondamentale insegnamento per me oggi, anno 2001, è più attuale di prima! Dopo l'esperienza dei comitati d'affari, presieduti purtroppo in alcuni casi da sindaci, ho il fortissimo timore che la cosiddetta soluzione istituzionale, varata per l'ASI (area di sviluppo integrato) di Caltagirone, sia un precedente pericolosissimo. Ma qui non c'entra niente la valorizzazione dei sindaci, perché un sindaco può anche non essere affatto competente in materia di attività imprenditoriali e di attività produttive.

Un sindaco, se esprime un tecnico della sua area, una persona che ha competenza ed esperienza nel settore, certamente mette la struttura che deve governare i patti territoriali in condizione di poter operare proficuamente. Allora, io e la mia parte politica, i gruppi del centrodestra e democrazia europea di Caltagirone, esprimiamo questa fortissima preoccupazione di un cumulo che a noi sembra illegittimo, ma che a noi, soprattutto sembra di una estrema pericolosità. In questo caso non c'entra la valorizzazione dei sindaci eletti direttamente. Ritengo che tali sindaci abbiano già tante responsabilità sulle loro spalle ed è inopportuno che vadano a sedersi su un altro tavolo! La soluzione logica ed efficace è quella di assicurare non la cosiddetta gestione istituzionale (tutti i sindaci ad amministrare l'agenzia), ma quella di attribuire la gestione a persone che hanno esperienza e professionalità nel campo produttivo, anche come espressione delle varie aree politiche (non sto facendo una questione di parte ma sto sollevando la questione di uno strumento che a me sembra potrà produrre nell'avvenire effetti nefasti).

Signor ministro, se la società avrà i conti in rosso la tentazione di procedere ad un secondo apporto di capitale non sarà un'ipotesi esoterica, ma sarà una soluzione che si troverà dietro l'angolo.

Signor ministro, la soluzione ci sembra pasticciata.

Non vogliamo — seguendo il monito di Sturzo — che si mischino la gestione della

pubblica amministrazione e la gestione degli affari. Siamo fermamente contrari ad una soluzione che per fortuna oggi è in mano ad un sindaco che riteniamo galantuomo, ma oggettivamente vi è uno strumento pericoloso e che potrebbe essere un punto di approdo di marioli che potrebbero trasformare un consiglio di amministrazione di una agenzia di sviluppo integrato in un comitato di affari.

Queste sono le ragioni per le quali mi dichiaro insoddisfatto.

Signor ministro, intanto le sono grato perché anche se ha dato una risposta che a me non piace però almeno una risposta è stata data. Infatti non capisco perché da mesi giriamo a vuoto senza che nessuno ci abbia voluto dare una qualunque risposta.

Sotto il profilo della tempestività della sua risposta, signor ministro, nel dare un riscontro alla mia interpellanza le esprimo apprezzamento; sotto il profilo dei contenuti della sua risposta, mi dichiaro profondamente insoddisfatto.

(Attività di informazione delle pubbliche amministrazioni)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Frattini n. 2-02816 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 3*).

L'onorevole Frattini ha facoltà di illustrare la sua interpellanza.

FRANCO FRATTINI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di essere qui presente per rispondere a questa interpellanza.

Il punto di sintesi che ha motivato questa nostra richiesta è sostanzialmente uno, articolato in due aspetti.

Certamente, il professor Chiti ricorda bene quanto il nostro gruppo ed io personalmente sin dall'inizio abbiamo tenuto all'introduzione nell'ordinamento di una legge seria ed equilibrata per la comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

La proposta di legge che presentai, che poi attraverso modifiche e miglioramenti è diventata la legge n. 150 del 2000, aveva

ed ha un duplice obiettivo: in primo luogo, definire, direi finalmente, quali siano i soggetti comunicatori professionali che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni devono svolgere gli importantissimi compiti di trasmissione dell'informazione istituzionale, del percorso migliorativo della pubblica amministrazione (negli uffici per le relazioni con il pubblico), di assistenza e di collaborazione con i responsabili politici per i rapporti con l'informazione (i portavoce dei ministri). Questo è il primo aspetto, disciplinato nel capo I della legge.

In secondo luogo, si pone la questione cui specificamente si riferisce la nostra interpellanza, quella della comunicazione. Sono convinto che le pubbliche amministrazioni debbano osservare, anche nella loro attività di comunicazione con il pubblico, anzi soprattutto nella comunicazione verso i cittadini, una forte e completa distinzione funzionale, perché diverse sono le finalità tra la comunicazione al pubblico per far capire e sapere ciò che la struttura amministrativa sta facendo e la comunicazione politica e di propaganda che, legittimamente ma con altri strumenti, il ministro pone in essere per esaltare la sua attività.

Ciò che criticiamo, e che abbiamo assai poco apprezzato nella prima campagna di *spot* del Governo avviata recentemente, è la pericolosa commistione tra la finalità, che è propria della legge n. 150, di informare i cittadini su cosa stia facendo un'amministrazione pubblica ed il pericoloso tentativo di inserire in ciò messaggi più o meno espliciti di propaganda politica per il titolare dell'amministrazione. Questo la legge n. 150 non lo permette. La legge n. 150 è stata scritta, su proposta dell'opposizione e con l'accordo della maggioranza, proprio per evitare che il titolare di un dicastero usi la comunicazione istituzionale, specialmente in periodo sospetto di campagna elettorale (nella fattispecie appena iniziata), per finalità che non sono di servizio al cittadino, ma di esaltazione dell'attività di un rappresentante politico di un certo schieramento per scopi di parte.

Tale preoccupazione, quindi, ci ha indotto a chiedere al Governo quali siano i programmi, le finalità, le regole procedurali, ma non solo, che hanno ispirato, in base alla legge n. 150, la campagna comunicativa del Governo: se, in altri termini, il Governo sia in condizione di spiegare e documentare sulla base di quali finalità intenda, per il futuro (oltre che abbia inteso per il passato), condurre campagne di informazione attraverso gli *spot*, assicurando e rassicurando i cittadini che quelle campagne non saranno, come noi abbiamo temuto, il surrogato di una campagna di propaganda politica mascherata dietro la comunicazione istituzionale. È una questione di democrazia, come ovviamente il sottosegretario ben comprende, a cui non possiamo rinunciare.

Da ultimo, conoscendo la competenza in materia del sottosegretario, pongo un altro tema.

Mi rendo conto che tale aspetto non è direttamente e puntualmente affrontato nell'interpellanza in esame, ma sicuramente è direttamente collegato ad essa e confido sulla possibilità e la volontà del Governo di cogliere quest'occasione per esprimere una sua valutazione in merito. Confido che sia così e non chiedo di farlo, perché, sicuramente, avrei potuto documentare prima. Si tratta del tema della pericolosa mancata attuazione del capo primo della legge perché, come tutti sanno, la legge prevedeva un regolamento di competenza della funzione pubblica da adottare in tempi ristrettissimi, che sono ampiamente scaduti. Si tratta di termini ordinatori, lo so bene, ma il termine ordinatorio non nasconde la delicatezza politica perché quel regolamento era ed è necessario al fine di chiarire esattamente ciò che la legge mirava a fare: i requisiti per essere portavoce di un ministro; i requisiti per essere capo di un ufficio stampa; chi può essere titolare di un URP, un ufficio per le relazioni con il pubblico. È fuori di dubbio che chi come me vuole fortemente che il provvedimento finalmente dalla lettera passi alla sostanza non può non preoccuparsi anche del perico-

loso stato di inattuazione che coinvolge quella categoria di comunicatori delle pubbliche amministrazioni che, come è fin troppo evidente, sono i protagonisti di un sistema.

Per quanto riguarda la parte seconda del provvedimento, si pongono problemi di commistione tra comunicazione istituzionale e propaganda politica; per quanto riguarda la prima parte, invece, di ritardata attuazione delle regole sull'accesso.

Questi sono i punti che il sottosegretario, se crede, oggi potrebbe affrontare.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.

VANNINO CHITI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, come l'onorevole Frattini ha sottolineato, l'interpellanza, per un verso, chiede al Governo informazioni sull'attuazione della legge, in particolare riguardo al capitolo secondo. Vi sono, poi, alcune questioni che riguardano l'attuazione complessiva, sulle quali mi soffermerò in seguito. Vi è poi una valutazione politica, ribadita in questa sede, già espressa nell'interpellanza dagli onorevoli Frattini e Vito — che dal loro punto di vista è legittima — su alcune comunicazioni di tipo istituzionale, che venivano qualificate come inizio di campagna elettorale della sinistra. Nell'interpellanza si imputava anche una violazione della lettera e dello spirito della legge. L'onorevole Frattini faceva riferimento al fatto di evitare ogni rischio di commistione tra elemento di informazione ai cittadini ed elemento di sottolineatura o di affermazione di un ruolo specifico svolto come soggettività politica. In seguito, mi soffermerò sull'elenco completo delle iniziative che verranno predisposte, augurandomi di soddisfare, almeno su questo aspetto, le richieste degli interpellanti.

Per quanto riguarda la premessa, relativa al passato, vorrei dire altrettanto legittimamente all'onorevole Frattini che mi sento di respingere le accuse rivolte al

Governo. Vorrei ricordarle, onorevole Frattini, che le iniziative sono state sottoposte anche al giudizio dell'autorità vigilante, che ne ha riconosciuto la legittimità e, se è vero che chi ha responsabilità di Governo deve fare ogni sforzo per evitare quella commistione a cui lei faceva riferimento, è altrettanto vero che da parte dell'opposizione — anche a livello di comuni e regioni e non solo a livello centrale dello Stato — non si dovrebbe parlare sempre di commistione, quanto piuttosto di efficacia delle informazioni che vengono date ai cittadini. Mi rendo conto che su tale aspetto vi possono essere valutazioni diverse. Vorrei assicurare gli interpellanti sull'impegno del Governo nell'attuazione della legge.

L'onorevole Frattini è firmatario di una delle proposte di legge che hanno dato vita alla legge n. 150, che non è stata solo costruita e migliorata, ma anche approvata con il concorso di tutte le forze politiche. Proprio per questo aspetto, per il quale sottolineo e ribadisco l'apprezzamento, vorrei anche rammentare la complessità e la delicatezza dell'attuazione sia per la materia trattata, sia per i soggetti pubblici e privati implicati, sia per la fase di passaggio rappresentata dall'anno in corso.

Il capitolo secondo, all'articolo 11, prevede che le amministrazioni statali elaborino annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, utilizzando le indicazioni metodologiche del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma di comunicazione — prosegue l'articolo 11 — è poi trasmesso, entro il mese di novembre di ogni anno, allo stesso dipartimento.

L'articolo 12 prevede che, sulla base dei programmi presentati, il dipartimento predisponga annualmente il piano di comunicazione, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri. In proposito, ai fini di orientamento nell'applicazione della disciplina, che è appena entrata in vigore — l'onorevole Frattini ricorderà che essa è stata approvata poco

prima dell'estate —, il 27 settembre 2000 è stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2000, che metterò a disposizione degli interpellanti, con la quale sono stati puntualizzati, in relazione al citato capitolo secondo della legge, gli obblighi delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli del dipartimento per l'informazione e per l'editoria, precisando che le indicazioni metodologiche, che attualmente sono all'esame del dipartimento stesso, devono essere comunicate ai Ministeri entro il 30 aprile di ogni anno.

Tra l'altro, appare evidente che l'intera disciplina relativa ai programmi e ai piani di comunicazione, nel rispetto della sequenza temporale degli adempimenti che ho specificato, non potrà andare a regime se non nell'anno 2002, sulla base dei programmi presentati entro il novembre 2001.

Gli interpellanti chiedevano poi di conoscere lo stato dell'iter del regolamento previsto dall'articolo 15 della legge e relativo alle procedure di gara per i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario. Questo regolamento è stato diramato ed esaminato dal preconsiglio dei ministri del 24 gennaio ed io sono fiducioso che esso possa essere approvato dal primo Consiglio dei ministri utile, probabilmente già il 2 febbraio.

Per quanto riguarda gli accordi quadro per la definizione dei criteri e delle tariffe previsti dall'articolo 11, sono state avviate le trattative per le concessionarie di pubblicità, che dovrebbero essere concluse nel termine di un mese e, quindi, entro la fine del prossimo mese di febbraio.

In riferimento alla definizione dei criteri di massima per le inserzioni radiofoniche, televisive e sulla stampa, nonché alle relative tariffe, torno a fare riferimento alla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 settembre 2000 che ha disposto in materia indirizzi vincolanti per le amministrazioni dello Stato.

Su tale aspetto, che era stato evidenziato dagli interpellanti — che, come l'onorevole Frattini sa, era stato oggetto di

grandi discussioni e tensioni quando il Senato aveva varato definitivamente il provvedimento — la direttiva, al paragrafo 4, punto 4.2, stabilisce le quote di riparto tra i mezzi di comunicazione di massa dando così attuazione all'ordine del giorno che fu approvato al Senato contestualmente all'approvazione della legge.

Non so se l'onorevole Frattini sia a conoscenza del fatto che per mantenere quell'impegno, a nome del Governo, mi sono fortemente attivato perché tale disciplina, opportunamente adeguata e nel rispetto delle diverse competenze ed autonomie, in questa fase di partenza fosse estesa anche a regioni ed enti locali attraverso un accordo da realizzarsi in conferenza unificata.

Qui, trattandosi di un'intesa e quindi richiedendo la volontà ed il concorso di tutti (è una decisione che non può essere presa a maggioranza, onorevole Frattini, me lo può insegnare visto che è stato ministro degli affari regionali), a causa di un'opposizione che io ritengo pregiudiziale, non di tutte, ma di alcune regioni amministrare dal Polo, quest'impegno fin qui non è andato a buon fine. Dico « fin qui » perché non intendo gettare la spugna ma voglio continuare ad adoperarmi affinché principi e regole siano adottati anche da questi altri soggetti istituzionali.

Per quanto riguarda gli adempimenti della legge, alcuni aspetti sono già in vigore, come la direttiva, mentre altri sono *in itinere* (al riguardo ho fornito già alcune date).

Circa il regolamento sugli accessi e sulla formazione che è un punto fondamentale decisivo per l'entrata in vigore della legge, e non solo per l'amministrazione centrale dello Stato, esso è attualmente oggetto di elaborazione da parte della funzione pubblica. Il ministro Frattini... Mi scusi, era per il passato...

PRESIDENTE. È solo questione di tempo !

VANNINO CHITI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei*

ministri. Presidente, lei ammetterà che io non posso né tifare né impegnarmi...

PRESIDENTE. Possiamo solo interpellare gli aruspici.

VANNINO CHITI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sul piano politico no, ma su quello personale c'è un'altra valutazione poiché stimo molto l'onorevole Frattini che ho conosciuto per le nostre rispettive funzioni.

Dicevo che il ministro Bassanini ha dichiarato che questo regolamento sarà emanato dalla funzione pubblica entro la fine del mese di gennaio e i primi di febbraio. Visto che c'è un'intesa ho assunto l'impegno di esaminarlo in quarantott'ore (è un obbligo che abbiamo verso tutti) e quindi mi pare che ci siano tutte le condizioni affinché tale regolamento entri in vigore entro questa legislatura.

Fatte queste considerazioni, vorrei ora riferire sulle nuove campagne di comunicazione a carattere pubblicitario in corso di attuazione, avvertendo che esse rientrano nella normale attività di comunicazione istituzionale e di servizio ai cittadini che il dipartimento per l'informazione e l'editoria realizza per conto del Governo e delle istituzioni, come gli stessi interpellanti potranno verificare.

Penso che il punto decisivo sia quello di valutare se le campagne di comunicazioni siano utili, non alle parti, ma ai cittadini circa gli interventi di cui si mettono a conoscenza, se siano sufficientemente conosciuti e se contengano riferimenti utili per elementi informativi senza i quali ogni cittadino potrebbe essere danneggiato. Queste iniziative sono tre. La prima è una campagna di informazione su alcuni provvedimenti della legge finanziaria con particolare riguardo alle piccole imprese. È in corso la gara per la scelta dell'agenzia pubblicitaria relativamente alla sola creatività e produzione di uno spot televisivo, di un annuncio radiofonico e di annunci stampa per l'ammontare massimo di 250 milioni.

La seconda iniziativa è rappresentata da un progetto grafico per una locandina,

da affiggere nelle scuole secondarie e nelle agenzie delle banche, riguardante il programma *personal computer* agli studenti. È in corso un'indagine di mercato tra studi grafici con procedura in economia. Infine, la terza iniziativa è una campagna in collaborazione con le rappresentanze italiane della Commissione del Parlamento europeo sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È stata scelta l'agenzia pubblicitaria relativamente alla sola creatività e produzione di uno spot televisivo e di un annuncio radiofonico per l'importo massimo di 220 milioni. Oggi è stata presentata in una conferenza stampa questa campagna.

In conclusione, a me non sfugge, con le diverse valutazioni che qui con chiarezza ho cercato di esprimere da parte del Governo, il senso politico dell'interpellanza e cioè il timore che in una fase di transizione, determinata dal necessario periodo di attuazione della legge con questi adempimenti che, come dicevo, in parte sono varati e in parte in corso, il Governo possa sentirsi del tutto svincolato da obblighi di correttezza istituzionale che, a mio parere, sono stati fin qui rigorosamente mantenuti.

Tuttavia io ritengo che la legge in questione dia una definizione di comunicazione istituzionale piuttosto ampia che in casi specifici può permettere alla Presidenza del Consiglio di autodeterminare i contenuti della propria comunicazione istituzionale e di servizio. A questo riguardo ritengo che, soprattutto in questa fase in cui i meccanismi previsti dalla legge n. 150 del 2000 non sono ancora pienamente operativi, occorra avere prudenza ed equilibrio.

In proposito, condivido quanto di recente affermato dal ministro per le riforme istituzionali, onorevole Maccanico: ovvero che su un tema così delicato, sul quale l'opinione pubblica appare particolarmente sensibile, sarebbe opportuno procedere ad una definizione formale più precisa che, per quanto mi riguarda, intendo verificare rapidamente a tutti i livelli istituzionali competenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Frattini ha facoltà di replicare.

FRANCO FRATTINI. La ringrazio, signor Presidente. La risposta del sottosegretario, professor Chiti, non si sottrae alla delicatezza della questione: anche solo per questo, ringrazio il sottosegretario. Le risposte che riguardano gli adempimenti procedurali evidenziano una fase di attuazione della legge piuttosto complessa, ma — vorrei dire — nei limiti fisiologici; se il Governo manterrà davvero (era questa la mia maggiore preoccupazione) l'impegno di varare entrambi i regolamenti (quello relativo al capo II e quello relativo al capo I) per la fine del mese in corso, malgrado il ritardo non indifferente (dal giugno 2000 al gennaio 2001), si potrebbe colmare una lacuna.

Per quanto riguarda le procedure amministrative, sono sostanzialmente soddisfatto relativamente all'indicazione degli adempimenti e alla loro correttezza.

Resta, ovviamente, la questione di fondo a cui il sottosegretario — come dicevo — non si è sottratto e che è stata chiaramente evidenziata nella parte conclusiva della risposta. Una cosa, però, è evidenziare una questione, altra cosa è trarne delle conseguenze: personalmente traggio la conseguenza di una perdurante preoccupazione, mentre il Governo trae la conseguenza (che già sarebbe apprezzabile) di un monito ad esercitare con prudenza quel potere che oggettivamente la legge consente: mi riferisco, cioè, al potere di eccedere dall'ambito della comunicazione istituzionale e di servizio per sconfinare nell'uso di quella comunicazione come mezzo di propaganda politica. È questa, ripeto, la nostra preoccupazione.

Oggi il Governo ha annunciato tre campagne di comunicazione che, come tutti immaginano, riguardano tematiche particolarmente delicate in una stagione elettorale: tra queste vi è una campagna di spot sulla legge finanziaria. È evidente che, a seconda di come tale campagna sarà condotta, si può trattare di informazione ai cittadini su cosa è scritto nella

legge oppure di comunicazione accompagnata da apprezzamenti positivi (il che vuol dire utilizzare gli spot del Governo come strumento di propaganda politica). È questo il punto delicato ed è sotto tale profilo che sono rimasto insoddisfatto per la parte conclusiva della risposta.

Avrei desiderato, infatti, dal Governo un impegno più concreto che non si limitasse a citare le parole giuste del ministro Maccanico (occorre agire con gradualità e con prudenza ed esercitare un potere di autolimitazione ed autodeterminazione); non mi basta l'impegno a verificare, ma avrei preferito un impegno a fare qualcosa.

In conclusione, auspico che quelle campagne di comunicazione non precedano, ma seguano, l'atto di autolimitazione del Governo. È vero (questa ammissione mi sembra importante) che manca un chiarimento interpretativo del concetto di comunicazione istituzionale. Se manca — come in effetti è — tale chiarimento, chi dovrebbe riempire quel vuoto interpretativo? A mio avviso l'*authority*, che è titolare di un potere di indirizzo anche a contenuto normativo o, meglio, di interpretazione.

Se però questo non è stato fatto, almeno, come ha detto il ministro Maccanico, lo faccia il Governo, dica lo stesso Governo quali sono i limiti oltre i quali non c'è più comunicazione di servizio, ma strumento di comunicazione politica e di propaganda dei singoli ministri. Se almeno intervenisse questo prima delle nuove campagne di spot, saremmo più tranquilli. Se ci si limiterà, invece, ad una buona affermazione di principio, a cui non seguirà un atto concreto, come ben comprendete, mettere, come ha detto il sottosegretario, una locandina firmata dal Governo nelle scuole e nelle banche in cui si dice quanto è stato bravo il Governo significa far entrare nelle scuole di questo paese un messaggio, più o meno subliminale, di campagna elettorale. Questo non può essere, ecco perché credo che quella buona prospettiva indicata dal ministro per le riforme debba essere tradotta dal sottosegretario in una rapida definizione

di quei limiti all'operare del Governo che, in mancanza di altri, lo stesso Governo si deve dare: esso non può infatti diventare in questa fase soggetto attore di una campagna di propaganda politica a mezzo comunicazione.

Il sottosegretario ha ben compreso questa preoccupazione, il che mi consente, oltre ad esprimere apprezzamento personale, di sollecitare fortemente questo intervento di autodeterminazione, ripeto, prima che le nuove campagne di spot vengano messe in onda.

(Lettera del sindaco di Roma ai cittadini romani)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Selva n. 2-02846 (vedi l'allegato A – Interpellanze urgenti sezione 4).

L'onorevole Mazzocchi, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

ANTONIO MAZZOCCHI. Signor Presidente, trattandosi di un'interpellanza breve e che richiede un'immediata risposta del Governo, mi riservo di intervenire subito dopo aver ricevuto la risposta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

GIAN FRANCO SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interpellanza urgente, iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, l'onorevole Mazzocchi, unitamente ad altri onorevoli deputati, trae spunto dalla lettera, inviata l'8 gennaio scorso ai cittadini di Roma, per porre la questione di un eventuale uso improprio di fondi dell'amministrazione comunale per tale iniziativa e, quindi, della corretta applicazione della normativa sulla campagna elettorale. In estrema sintesi, i quesiti formulati dall'interpellante sono: se l'ex sindaco di Roma abbia utilizzato per la spedizione della sua lettera fondi dell'amministrazione comu-

nale; se, in caso affermativo, sia consentito utilizzare in simili situazioni il pubblico denaro; quali interventi di propria competenza gli interpellati intendano adottare qualora si ravvisi un'utilizzazione impropria di somme appartenenti a tutti i cittadini.

Chiarisco subito che al Ministero dell'interno non è consentita alcuna forma di sindacato sulle scelte compiute dalle amministrazioni comunali e meno che mai per quanto attiene all'impiego delle risorse finanziarie: sono altri gli organi che hanno la specifica competenza di rilevare e di pronunciarsi su eventuali fatti o ipotesi di violazioni di norme. Al Ministero dell'interno è affidata la responsabilità dell'organizzazione e dell'ordinato e regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. Gli elettori potranno infine pronunciarsi sulle scelte dell'amministrazione capitolina in occasione delle imminenti elezioni politiche ed amministrative. Tuttavia, da informazioni assunte tramite i dipendenti uffici, risulta che la legge n. 150 del 7 giugno 2000, che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1, «Finalità ed ambito di applicazione», prevede che «(...)sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale(...) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa». Tali attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a «(...) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento(...) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale».

Le considerazioni espresse dal sindaco nella sua lettera dell'8 gennaio 2001 si configurano chiaramente in queste prescrizioni.

Il sindaco e la giunta comunale hanno sviluppato in questi anni un canale di informazione diretto con i cittadini attraverso *newsletter* che, ad intervalli temporali definiti, sono state inviate alle famiglie romane per illustrare le attività realizzate

dall'amministrazione. Alle usuali forme di comunicazione presenti nei mandati dei sindaci precedenti — manifesti comunali, comunicati stampa, pubblicazione di atti amministrativi e così via — si è quindi unita una nuova forma di comunicazione che trova riscontro in più di 90 diverse spedizioni postali compiute durante il mandato del sindaco.

Si sottolinea comunque che si tratta di una procedura del tutto normale in un caso come questo, dove un sindaco, che ha certamente sviluppato un rapporto fiduciario diretto con i cittadini — ricordo che è stato eletto per due volte di seguito ed è rimasto in carica per più di 7 anni —, decide di lasciare il proprio ufficio con due anni di anticipo per motivi comunque ampiamente conosciuti, ma che, proprio per il carattere istituzionale che la comunicazione ai cittadini ricopre, non sono mai menzionati nel testo inviato.

Risulta altresì che anche altre amministrazioni comunali, di ogni colore politico, abbiano realizzato analoghe forme di comunicazione istituzionale verso la cittadinanza: ricordo da ultimo, in tal senso, il caso degli stati generali di Milano, che peraltro sono stati caratterizzati dalla presenza e dall'intervento dell'onorevole Silvio Berlusconi.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzocchi, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

ANTONIO MAZZOCCHI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, l'articolo 132 del regolamento — che si riferisce alle interrogazioni, ma, per analogia, si applica anche alle interpellanze — stabilisce che l'interrogante replica per dichiarare se sia soddisfatto o insoddisfatto: signor Presidente, io credo che bisognerebbe aggiungere, sempre con rispetto nei confronti del Governo, anche il termine allibito.

Quando il sottosegretario di Stato per l'interno afferma che il suo Ministero non ha alcuna facoltà di intervento a tale riguardo, devo notare che evidentemente egli dimentica che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, che riguarda la riforma dell'organizzazione del Governo, spettano al Ministero dell'intero compiti di controllo sul regolare funzionamento degli organi degli enti locali. Tale Ministero esercita pertanto un generale potere di vigilanza sull'attività amministrativa dei comuni e delle province e delle loro forme associative, potere ribadito e disciplinato, tra l'altro, dal testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000.

Come lei avrà notato, signor sottosegretario, la nostra interpellanza non è rivolta solamente al ministro dell'interno, ma anche alla Presidenza del Consiglio. Ci siamo rivolti al Governo perché, al di là di responsabilità contabili, vi sono altri tipi di responsabilità che il Ministero del tesoro ha facoltà di controllare. Non a caso la Corte dei conti, nella sua attività ispettiva, si serve di un organismo statale — l'ispettorato generale di finanza —, che è il braccio operativo della Ragioneria generale dello Stato, struttura incardinata nel Ministero del tesoro. Inoltre, ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ispettorato generale di finanza può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su richiesta — Presidente, noi avanziamo formale richiesta —, compiere accertamenti sulla legittimità delle procedure e dell'attività di spesa degli enti locali.

Pertanto, signor sottosegretario, quando lei afferma che il sindaco Rutelli ha usato nel corso di questi anni le *newsletters*, va benissimo, perché esse non sono altro che uno strumento di informazione usato dal sindaco nei confronti dei cittadini, in piena legittimità, per informare delle opere che egli riteneva di aver svolto in maniera proficua. Ma noi ci chiediamo perché il sindaco Rutelli non abbia usato lo stesso strumento: attraverso una *newsletter* avrebbe potuto elencare le opere realizzate, prima di andarsene.

Il signor Rutelli prima di andarsene ha mandato ad un milione di romani — e, per

parlarci chiaro, ha speso un miliardo — una lettera in cui dice: io sono bravo perché ho fatto questo e quest'altro. Lei non si può riferire ad altri sindaci, signor sottosegretario, perché il sindaco Rutelli è colui il quale, mentre lascia la carica di sindaco, si presenta come leader di una formazione ed aspira a fare il Presidente del Consiglio! Questa è una lettera prettamente elettorale e, quando si ricorre a queste furbizie, il signor Rutelli dovrebbe capire che certamente poteva inviare una lettera, ma a spese proprie, attraverso il suo comitato elettorale, e non utilizzando i soldi dei cittadini romani. D'altra parte, signor Presidente, siamo abituati a queste forme di propaganda: se va a piazza Venezia, vedrà che il sindaco Rutelli ieri ha fatto mettere, nella più bella piazza di Roma, un grande ulivo. Chissà perché ha scelto l'ulivo? E questo tutto a spese dei romani.

Queste furbizie, questi espedienti, che mettono in gioco la credibilità ed il decoro della città di Roma, non possono che essere stigmatizzate e non soltanto dall'opposizione. Caro sottosegretario, io la stimo per la sua onestà intellettuale, ma credo che avrebbe dovuto venire qui ed affermare: in base a questi articoli di legge apriremo un'inchiesta. Ma, se il Governo non apre un'inchiesta, ebbene, signor Presidente, — le parlo con molta chiarezza — ai sensi della legge del 1994 investiremo la procura generale in modo tale che la Corte dei conti intervenga su questa questione.

Riteniamo altresì che, non soltanto vi sia stato da parte del sindaco di Roma un abuso in atti d'ufficio, ma che vi siano state inadempienze anche da parte degli organi governativi i quali, proprio in base alle leggi che ho citato poco fa, hanno l'obbligo di intervenire d'ufficio per verificare se la situazione sia legittima o illegittima, se vi siano reati contabili o reati che riguardano anche la giustizia ordinaria.

Non soltanto mi dichiaro insoddisfatto ma mi dichiaro allibito di fronte a questa risposta e di fronte ad un sindaco che tenta di fare propaganda elettorale con i

soldi dei romani. Se il sindaco di Roma vuole spendere un miliardo, lo restituisce ai romani, mettesse lui questo miliardo ed andasse nelle periferie a dire ai romani che ha speso un miliardo per la propria campagna politica!

Signor Presidente, trasmetteremo gli atti relativi all'interpellanza ed alla risposta del sottosegretario non soltanto alla Corte dei conti ma anche alla procura generale di Roma (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

(Inquadramento delle guardie giurate)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Lucidi n. 2-02826 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 5*).

L'onorevole Lucidi ha facoltà di illustrarla.

MARCELLA LUCIDI. Desidero riassumere i punti di questa interpellanza urgente, che reca quaranta firme dei deputati dei gruppi della maggioranza parlamentare, ma che avrebbe potuto raccogliergliene anche di più, perché il tema sottoposto all'attenzione del Governo suscita grande interesse, soprattutto nel momento in cui si ragiona del modo migliore per garantire sicurezza ai cittadini.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO GIOVANARDI (*ore 16,32*).

MARCELLA LUCIDI. Vedo nei banchi del Governo il sottosegretario per il lavoro ed auspico che nella sua risposta egli voglia tener conto di questioni maggiormente attinenti alla competenza del Ministero dell'interno. Mentre stiamo operando, in questo scorcio di legislatura, per portare all'attenzione dell'Assemblea un testo di riforma sulla vigilanza privata, abbiamo tuttavia davanti alcune emergenze ed alcune opportunità di intervento a carattere non normativo, con le quali si può già dare una risposta.

Le emergenze, a mio parere, sono essenzialmente tre. La prima riguarda la

possibilità di addivenire in tempi brevi al rinnovo contrattuale del settore. Ricordo che le trattative sono attualmente interrotte, pur essendosi protratte per circa diciannove mesi. Auspichiamo che il Governo svolga un'opera di vigilanza sulle procedure che saranno poste in essere perché si giunga in tempi stretti ad una soddisfacente conclusione.

La seconda questione riguarda specificamente le guardie giurate. Più volte, in quest'aula ho ricordato che questi lavoratori risultano attualmente iscritti presso l'ufficio di collocamento come operai generici, definizione che non risponde assolutamente all'attività che svolgono, al lavoro impegnativo e al servizio che offrono non solo nell'interesse del privato, ma della collettività tutta. Nell'interpellanza mi permetto di indicare una possibile soluzione che meglio definisca l'attività lavorativa e la dignità di questa fascia di lavoratori.

La terza questione, di competenza dell'interno, riguarda il sistema di controlli che deve essere operato nei confronti di questi istituti. Abbiamo voluto che si giungesse ad un sistema di affidamento dei lavori agli istituti di vigilanza che garantisse la pratica delle cosiddette tariffe di legalità. Nel momento in cui l'*authority* ha previsto la non applicabilità ulteriore delle tariffe minime, si è posto il problema di come realizzare una concorrenza leale e trasparente nel settore. Il ragionamento sostenuto dallo stesso Ministero dell'interno è stato quello di verificare e di promuovere, con il controllo delle prefetture, la praticabilità di tariffe di legalità che tenessero conto del fatto che i costi sostenuti dagli istituti non possono scendere sotto un minimo in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori. Oggi, vi è la necessità di un monitoraggio dell'attuazione di queste tariffe e di un potenziamento dei servizi di controllo che garantiscano la concorrenza tra le imprese e la dignità e la sicurezza dei lavoratori.

Su questi tre punti abbiamo chiesto al Governo una risposta che spero significhi

anche un impegno, da qui alla fine della legislatura, che offra segnali concreti ai lavoratori.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere.

ORNELLA PILONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Lucidi, spero di essere in grado di rispondere in modo esauriente a tutte e tre le questioni poste, premettendo che — come lei giustamente richiamava — alcune competenze sono, mi si permetta il gioco di parole, di competenza del Ministero dell'interno che è stato interessato da parte nostra per fornire una risposta esauriente.

Come lei ha ricordato, è attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera il testo unificato delle proposte di legge in materia degli istituti di vigilanza e, in particolare, delle guardie giurate. Il principio ispiratore delle proposte, espressione di quasi tutti i gruppi parlamentari, è quello della complementarità tra compiti di sicurezza dello Stato affidati alle forze dell'ordine e compiti attinenti alla sicurezza del bene delle persone, che possono essere soddisfatti anche da organizzazioni private. In attesa del nuovo testo, alla luce dell'attuale normativa, il Governo conviene sull'opportunità che siano affrontate alcune questioni di particolare rilievo, che cercherò di illustrare.

Senz'altro si colloca tra le priorità la richiesta di una revisione della qualifica di inquadramento delle guardie giurate per il collocamento. Al riguardo, riteniamo che la questione in oggetto possa trovare adeguata e anche rapida soluzione in sede di attuazione del regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, già registrato dalla Corte dei conti e in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 5, comma 2, del citato regolamento, infatti, prevede l'istituzione di un'apposita scheda professionale che, rilasciata dal competente servizio per l'impiego, dovrà contenere i dati relativi alla

certificazione delle competenze professionali, in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale. Se a quanto sopra aggiungiamo il venir meno dell'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento a seguito della recente normativa in materia di accesso al lavoro (faccio riferimento alla legge n. 608 del 1996, che ha generalizzato l'istituto dell'assunzione diretta), a nostro avviso è fondato pensare che la richiesta che ci viene avanzata possa essere soddisfatta entro termini sicuramente brevi.

Si valuterà inoltre l'ipotesi di un registro provinciale delle persone in grado di essere impiegate quali guardie giurate o addetti ai servizi specializzati di sicurezza. È indispensabile, tuttavia, come peraltro veniva richiamato, la previsione di un controllo pubblico su aspetti salienti (questo in relazione anche al registro) quali la permanenza dei requisiti soggettivi e dell'idoneità psicofisica richiesti, l'adeguatezza dell'addestramento e dei mezzi di protezione, la congruità delle condizioni di servizio, la regolarità degli aspetti salariali e contributivi. In proposito, il Ministero dell'interno ha avviato un gruppo di consultazione tecnica nel settore della vigilanza privata aperto alla partecipazione delle principali associazioni di categoria per un approfondimento congiunto di tutti gli aspetti connessi con la prospettiva di un'iniziativa governativa di riordino del settore. Il gruppo di consultazione si è finora occupato prevalentemente di problemi quali ad esempio quello delle tariffe — che è stato richiamato — per le diverse prestazioni offerte dagli istituti di vigilanza.

Con circolare 8 novembre 1999, il Ministero dell'interno ha indicato ai prefetti i criteri da seguire nel procedimento di approvazione delle tariffe dei servizi di vigilanza privata, definendo una tariffa di legalità — come viene denominata — per ciascuna tipologia di servizio unica per tutti gli istituti di vigilanza.

L'onorevole Lucidi fa riferimento all'ineguale applicazione o al mancato riconoscimento delle cosiddette tariffe di legalità anche da parte degli enti appaltanti.

In proposito occorre osservare che la citata circolare indica una fascia di oscillazione della tariffa di legalità in una percentuale massima del 10 per cento per i servizi il cui onere è quasi totalmente imputabile al costo del lavoro e del 30 per cento per tutti gli altri servizi. L'individuazione dei parametri risiede nella necessità, da un lato, di consentire agli istituti di vigilanza di proporre i propri servizi sul mercato modulando le relative offerte in base alle richieste e, dall'altro, di garantire il rispetto degli oneri di legge contrattuali gravanti sulle imprese (imposte, contributi assicurativi e previdenziali e così via).

La circolare è stata emanata dopo un confronto con le associazioni sindacali di categoria interessate e sulla base di intese intercorse con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che a suo tempo aveva segnalato l'esigenza di superare il sistema dei tariffari minimi approvati dal prefetto, giudicato di dubbia legittimità e nel contempo invasivo di ambiti riservati alle autonome scelte imprenditoriali, nonché distorsivo del corretto funzionamento del mercato. Nella stessa circolare sono state date ai prefetti indicazioni sul rafforzamento dei controlli sui livelli effettivi di sicurezza e di affidabilità dei servizi resi da ciascun istituto, anche avvalendosi delle specifiche professionalità operanti presso gli uffici provinciali delle varie amministrazioni di volta in volta competenti (ispettorati del lavoro, INAIL, ufficio IVA e delle imposte dirette, Guardia di finanza, eccetera). I prefetti e i questori sono stati invitati ad intervenire, ai sensi della normativa vigente, nei confronti di quei soggetti che offrono servizi al di sotto dei livelli di sicurezza e che non assolvono agli obblighi di natura contributiva e previdenziale.

Infine, sulla terza questione posta, quella relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro, le cui trattative si sono interrotte il 15 dicembre, informo che le organizzazioni sindacali hanno di recente chiesto l'istituzione di un tavolo ministeriale affinché il Ministero possa attivarsi per una mediazione tra le parti. Ovvia-

mente, il Ministero sta operando in questo senso rispetto al fatto di dare l'avvio alla convocazione delle parti o, quanto meno, di assicurarsi comunque la ripresa del tavolo di trattativa affinché il contratto — in sede sindacale o in sede ministeriale — possa arrivare ad una conclusione in tempi brevi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Piloni.

L'onorevole Lucidi ha facoltà di replicare.

MARCELLA LUCIDI. La ringrazio, Presidente.

Sono soddisfatta della risposta che è stata data dal sottosegretario, che ringrazio anche per essersi fatta carico in nome e per conto del Ministero dell'interno. Dalla risposta che è stata data risulta evidente che in questi anni vi è stata un'attenzione e « l'offerta » di momenti di partecipazione e di approfondimento che hanno coinvolto, per un verso, i rappresentanti dei lavoratori e, per un altro verso, le imprese che operano nel settore.

Nella risposta del sottosegretario ravviso anche gli spazi di un lavoro futuro. Per questo sono soddisfatta e ovviamente credo che lo saranno di più i lavoratori e le imprese nel momento in cui tradurremo in iniziative concrete gli impegni che già oggi sono stati anticipati.

Il sottosegretario diceva che si può dare adeguata e rapida soluzione alla questione dell'iscrizione al collocamento. Le dico, sottosegretario Piloni, che noi dobbiamo farlo e che dobbiamo farlo in un tempo strettissimo, dando un segnale forte affinché anche la vigilanza privata senta parte di tutta la serie di interventi che sono stati operati in questi anni per coloro i quali lavorano nel settore della sicurezza per i cittadini.

Non vorrei che le guardie giurate fossero viste ancora come le Cenerentole della sicurezza, come coloro che stanno ai margini e che non hanno una riconoscibilità da parte dei cittadini dell'opera che svolgono. Ovviamente, facciamo i conti con norme ormai desuete, che non rap-

presentano più la qualità, la professionalità e le esigenze del settore della vigilanza e della custodia dei beni. Tuttavia, noi possiamo, a legislazione vigente, apportare correttivi o, quanto meno, integrare con quella normativa la possibilità di una dignità diversa da dare a questi lavoratori.

Andiamo quindi avanti con il tema del collocamento, con quello della scheda professionale — che lei prima richiamava alla luce del nuovo regolamento sul collocamento — e realizziamo anche — glielo chiedo nuovamente — i registri per le guardie giurate perché essi daranno la possibilità a chi già lavora di vedersi riconosciuto il ruolo che ha svolto.

Mi rendo conto tuttavia che vi è una parte di iniziative da svolgere che riguardano la formazione professionale. Come anticipavo nella mia interpellanza, credo che si possa, nell'ambito delle normative sulla formazione professionale (anche con un coinvolgimento degli stessi istituti), realizzare un progetto per la formazione professionale delle guardie giurate che dia loro sia la possibilità di iniziare la loro attività con la competenza necessaria, sia la possibilità, una volta che lasciano il lavoro, di rimanere in possesso di una capacità, di un'attitudine che li renda immediatamente ricollocabili.

Sottosegretario Piloni, alla fine, poi, è questo il problema che hanno le guardie giurate: quello di essere tali solo nel momento nel quale sono alle dipendenze di un privato. Ed oggi nel mondo del lavoro le cose non stanno più in questo modo!

Non possiamo immaginare che un lavoratore che si specializza in un settore che oggi avanza molto nell'impiego di nuove tecnologie, nell'impegno in ambiti, in luoghi e in realtà che richiedono comunque una determinata competenza, una volta che perde il proprio posto diventi uno qualunque. Abbiamo il compito di impedire che ciò accada. Per il futuro, con la riforma del testo unico noi dobbiamo fare in modo, immaginando che la guardia giurata abbia una propria qualifica, che questa qualifica la riceva all'esito di un corso di formazione professionale e che questa qualifica gli con-

senta, come a tanti altri lavoratori, di essere sempre guardia giurata, di poter investire nel futuro il proprio lavoro, nel momento in cui dovesse perdere il posto, sempre su queste competenze che ha maturato. Quindi, credo che sarebbe un grande segnale per questa maggioranza e per questo Governo, e penso per tutto il Parlamento, se noi riuscissimo a finire la legislatura — mi sento di dire che su questo c'è unità di intenti (lo vedo nelle proposte di legge che il sottosegretario prima richiamava) — mettendo un punto fermo in favore delle guardie giurate.

Per quanto riguarda gli altri due punti, evidentemente è stato svolto un gran lavoro di ricerca da parte del Governo e del Ministero dell'interno con gli istituti, con i sindacati, con le rappresentanze dei lavoratori, per verificare alcune modalità — si trattava delle tariffe di legalità — per garantire il miglior servizio. Tuttavia, io credo che quel tavolo di concertazione che lei prima richiamava vada convocato presto e più spesso perché a dire il vero la discussione parlamentare sul riordino della vigilanza privata è iniziata senza che il Governo presentasse un proprio disegno.

Ricordo l'intervento del ministro Jerolino in quest'aula. Sono convinta della validità dell'assunto che qui espose. Durante un *question time* disse che il Governo intendeva arrivare, attraverso il tavolo di concertazione, all'obiettivo di presentare un disegno di legge.

Così non è stato. Il tavolo ha comunque lavorato in altre direzioni. Tuttavia, quel tavolo è importante perché consente di avere costantemente il polso di quello che accade e di ciò che è necessario, in un settore in continua evoluzione. Infatti, lo ripeto, ci interessano i lavoratori di quel settore e ci interessano i cittadini che si affidano a quel settore per la migliore tutela dei loro beni nei confronti della criminalità.

Onorevole sottosegretario, le restituisco quindi questo tema, affinché il tavolo di concertazione sia veramente un momento di confronto permanente al quale il Governo guarda con attenzione e con favore,

anche perché quei controlli che lei richiamava nella circolare si auspicava diventino effettivi e altresì che diventi effettiva la costituzione dei gruppi interdisciplinari, presso le questure o presso le prefetture, tra le varie competenze dei soggetti preposti per andare a vedere successivamente ciò che accade effettivamente.

Infine, per quanto riguarda il tavolo sul rinnovo contrattuale, lei, signor sottosegretario, diceva che ci sono due strade: vi è innanzitutto la possibilità che le parti arrivino, di comune accordo, a riprendere le trattative e a concluderle. Credo che sarebbe un grande segnale verso i lavoratori di maturità delle parti e di questo settore (è una maturità che noi riconosciamo). Mi auguro anch'io che essi raccolgano quello che ora diventa un mio invito, affinché in questo senso essi siano i protagonisti. Quindi le chiedo, signor sottosegretario, di vigilare perché questo accada e comunque di far sì che il Governo assuma il tema in prima istanza. Abbiamo bisogno di chiudere la legislatura dando alle guardie giurate il loro contratto.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea ed annuncio della convocazione del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stato stabilito che le votazioni, da effettuare ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del regolamento, per l'elezione di due componenti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e di due componenti il Consiglio di presidenza della Corte dei conti avranno luogo nella seduta di mercoledì 7 febbraio, alle ore 12.

Il Parlamento in seduta comune sarà convocato per mercoledì 7 febbraio, alle

ore 13,30, per procedere al secondo scrutinio per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. All'eventuale terzo scrutinio si procederà immediatamente dopo la comunicazione dell'esito del precedente. Nella stessa giornata, non si darà quindi luogo, alla Camera, allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Conseguentemente, con riferimento ai lavori della Camera, nella settimana 5-10 febbraio le votazioni in aula si svolgeranno anche nella mattinata di martedì 6 e di giovedì 8 febbraio.

Con riguardo ai lavori per il mese di gennaio, è stato stabilito che: la discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 5979 — Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (*approvata dal Senato*) avrà luogo lunedì 29 gennaio, anziché venerdì 26, come originariamente previsto; lunedì 29 gennaio non si procederà alla discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 5904 ed abbinata — Terzo mandato dei sindaci, cui pertanto si darà luogo nell'ambito del calendario dei lavori di febbraio.

Il calendario dei lavori per il mese di febbraio sarà definito nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo che sarà convocata mercoledì 31 gennaio.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 26 gennaio 2001, alle 9:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 3736 — Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use* (Articolo 79, comma 15) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (5861).

— *Relatore:* Marco Fumagalli.

2. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CASINI ed altri, CAVERI; GALLETTI e CENTO; REPETTO ed altri: Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dello sci (2388-3001/*bis*-4644-7046).

— *Relatore:* Riva.

La seduta termina alle 16,55.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 18,40.